



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI RIPOSTO

www.guardiacostiera.gov.it/riposto - telefono 095 931 862

ORDINANZA N.25/2016

DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELL'ACCESSO AL PORTO DI RIPOSTO

(Testo aggiornato all'Ordinanza 02/2019)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Riposto:

- Visti gli articoli 17, 30, 79 ed 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, nr.328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo ed, in particolare, i punti 5) e 10) del citato articolo 59 inerenti la potestà di disciplina a mezzo Ordinanza della *“destinazione di determinate zone (...) all'alaggio delle navi e dei galleggianti,”* e *“in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti,...”*;
- Visto l'articolo 6 (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati), co.7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ai sensi del quale *“...nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata (...) al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze”*;
- Viste la circolare della Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei porti del Ministero della Marina Mercantile prot. nr. 5201696 del 14.04.1995 e quella del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di *Porto* prot. nr.82/1059/II, P.M.R. 3, del 22.01.99 in ordine alla definizione di *“strada*

interna aperta all'uso pubblico", costituente il presupposto normativo del potere ordinatorio del Capo del Circondario in materia di circolazione in area portuale comprendente "sia quella il cui uso è consentito a chiunque, sia quella per cui è previsto un accesso limitato solo a coloro in possesso di un titolo di legittimazione" trattandosi comunque di "uso diffuso";

- Visto l'articolo 3 (Definizioni stradali e di traffico), co. 1, pt.9, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ai sensi del quale la Circolazione *"è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada"*;
- Visto il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 *"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"* ed, in particolare, gli articoli 11 (*"Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili"*) e 12 (*"Contrassegno speciale"*);
- Visto il Piano Regolatore Portuale del Porto di Riposto approvato con D.A. 1173 del 21.09.1988 e Ordinanza nr.14/2015 recante la *"Destinazione degli accosti delle banchine pubbliche del Porto di Riposto"*;
- Vista la circolare n.38 della Direzione Generale per i porti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. nr. 14368 del 27.10.2011, inerente la competenza dell'Autorità Marittima sulla viabilità in ambito portuale a seguito delle novelle legislative in materia di riparto di competenze Stato - Regioni, in cui si evidenzia l'opportunità di adottare procedimenti condivisi con le Autonomie Territoriali;
- Vista la richiesta di parere corredata con la prima stesura della presente Ordinanza inoltrata alla Regione Siciliana ed al Comune di Riposto con nota protocollo nr. 503 del 19.01.2015;
- Considerato il parere favorevole (protocollo nr. 18842 del 22.04.2015) dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, Servizio 5 *"Demanio Marittimo"*;
- Considerato che il Comune di Riposto non ha espresso parere circa la nuova disciplina sulla circolazione portuale;
- Vista la nota inviata dal comune di Riposto all'Assessorato territorio ed ambiente della Regione Siciliana (prot.nr.16661 datata 29.10.2014) con cui viene chiesta l'iscrizione fra i beni del demanio marittimo degli impianti installati

nell'ambito del progetto denominato *LB006* e consistenti in un sistema di videosorveglianza e di controllo degli accessi del Molo di Sopraflutto;

- Visto il positivo riscontro alla citata richiesta del Comune, fornito dall'Assessorato territorio ed ambiente con nota protocollo 503 del 22.4.2015;
- Visto il proprio Decreto n. 3/2014 con cui è stato reso noto e disciplinato l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza installato sul Molo di Sopraflutto del *porto* di Riposto ed all'interno del perimetro della sede dell'Autorità Marittima ai sensi del "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (D.Lgs. nr.196/2003);
- Viste le proprie Ordinanze disciplinanti la circolazione veicolare e pedonale nell'area portuale di Riposto:
- n.01/87 del 28/01/1987;
 - n.02/02 del 14/03/2002;
 - n.08/88 del 24/05/1988;
 - n.23/08 del 30/10/2008;
 - n.17/88 del 22/09/1988;
- Vista l'Ordinanza n.33/2000 del 30/11/2000 disciplinante, tra l'altro, la circolazione veicolare nella strada sita su area demaniale e parallela a via Duca del Mare in corrispondenza dei cantieri navali/rimessaggi fino allo scalo di alaggio pubblico;
- Vista la propria Ordinanza n.07/2006 del 15/05/2006 con la quale è stata disciplinata la toponomastica del *porto* di Riposto;
- Visti gli articoli 17 e 18 del Regolamento di sicurezza dell'approdo turistico Marina di Riposto "*Porto dell'Etna*" approvato con Ordinanza n.22/2009 disciplinanti l'accesso, la circolazione e la sosta pedonale e veicolare all'interno dell'area assentita in concessione alla società gestore dell'approdo;
- Vista la propria Ordinanza nr. 1/2016 in data 22.01.2016 recante la "*Disciplina generale delle aree interdette all'uso pubblico nell'ambito portuale di Riposto*";
- Viste le note protocollo nr.195 in data 8.1.2016, nr.2955 del 22.03.2016, nr.1816 del 22.2.2016 e nr. 3993 del 18.4.2016 con cui è stato trasmesso agli Enti tecnici competenti ed alla Regione Siciliana il progetto della segnaletica e degli arredi necessari all'esecuzione della presente Ordinanza;
- Vista la nota prot.nr.1560 del 11.3.2016 con cui la Direzione Generale della sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha

espresso parere favorevole circa la conformità al Codice della Strada della nuova segnaletica del Porto di Riposto proposta per l'esecuzione della presente Ordinanza;

- Vista la nota prot.nr.24726 del 15.4.2016 con cui l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Servizio 5 "Demanio Marittimo", ha espresso parere favorevole all'istallazione della segnaletica e degli arredi necessari all'esecuzione della presente Ordinanza;
- Vista la nota prot.nr.84675 del 3.5.2016 con cui l'Ufficio del Genio Civile Regionale di Catania ha espresso parere favorevole all'istallazione della segnaletica e degli arredi necessari all'esecuzione della presente Ordinanza;
- Vista la nota prot.nr.25451 del 20.5.2016 con cui l'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della Mobilità, Servizio 8 "Infrastrutture marittime e portuali" ha richiesto integrazioni all'Ufficio del Genio Civile Regionale di Catania ai fini del finanziamento degli interventi richiesti;
- Ritenuto che nelle more dell'istallazione della nuova segnaletica possa comunque essere resa esecutiva la disciplina per cui è già presente idonea cartellonistica permettendo, al contempo, l'entrata in esercizio progressiva delle sbarre di accesso ed il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate all'utenza portuale;
- Considerata la necessità, alla luce delle circostanze di fatto e di diritto citate, di procedere ad un aggiornamento della disposizioni attualmente in vigore in materia di circolazione veicolare, pedonale ed animale all'interno delle aree portuali del *porto* di Riposto;

R E N D E N O T O

Paragrafo 1 - PROGETTO LB006

1. L'amministrazione comunale di Riposto, nell'ambito del progetto denominato *LB006*, ha installato, nel corso del 2014, sul Molo di Sopraflutto del *porto* di Riposto una serie di strumentazioni ed arredi comprendenti, tra l'altro, un sistema di videosorveglianza e di controllo degli accessi veicolari.

Paragrafo 2 - VIDEOSORVEGLIANZA

1. Per la descrizione e la disciplina del sistema di videosorveglianza si rimanda al Decreto n. 3/2014 del Comandante del Porto e dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto pubblicato sulla sezione "Avvisi" del sito internet istituzionale.

Paragrafo 3 - SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI

1. Il sistema di controllo degli accessi installato alla radice del Molo di Sopraflutto del Porto di Riposto è finalizzato alla gestione automatizzata dell'accesso dei veicoli.

2. L'attivazione del sistema avviene sperimentalmente con la progressione di cui all'articolo 20 dell'Ordinanza. Al termine del periodo sperimentale il sistema impedirà l'accesso dei veicoli non autorizzati senza soluzione di continuità.

3. L'impedimento fisico all'accesso veicolare avviene mediante due sbarre di ostruzione gestite automaticamente da telecamere di controllo in grado di riconoscere la targa dei veicoli. L'accreditamento delle targhe nel sistema ai fini dell'apertura delle sbarre è gestito dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto secondo le modalità di cui alla presente Ordinanza.

Paragrafo 4 – AREA DESTINATA ALL'ALAGGIO DEI NATANTI

1. La spiaggia sita al termine della strada interna aperta all'uso pubblico compresa fra la radice del Molo di Sopraflutto e la Banchina GIARRIZZO, parallela a via Duca del Mare, è destinata all'alaggio dei natanti ed alla sosta degli stessi. Le modalità per la fruizione sono indicate all'articolo 17.

O R D I N A

TITOLO 1°

PREMESSE E NORME GENERALI

CAPO I

NORME APPLICABILI IN TUTTO L'AMBITO PORTUALE

Articolo 1 - Premesse e campo di applicazione

1. La presente Ordinanza disciplina l'accesso, la circolazione e la sosta veicolare, pedonale ed animale nelle strade interne aperte all'uso pubblico del *Porto* di Riposto così come indicate nell'Ordinanza n.7/2006 e nel Piano Nautico del Porto (di cui si allega estratto – all.1).

2. Restano escluse dall'applicazione della presente Ordinanza:

- a) le aree interdette all'uso pubblico ai sensi delle Ordinanze vigenti;
- b) le aree assentite in concessione.

3. All'interno del Porto di Riposto, fatto salvo quanto disciplinato con la presente Ordinanza, si applicano integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e, in particolare, le norme di comportamento di cui al Titolo V.

Articolo 2 - Definizioni

1. Si elencano, di seguito, i significati con cui, salvo diversa e specifica indicazione, sono utilizzati alcuni termini nella presente Ordinanza:

PT.1. ALLERTA METEO

Avvisi emanati dalle Autorità competenti nei modi di Legge inerenti i livelli di criticità al suolo connessi al verificarsi di fenomeni metereologici.

PT.2. AREA DEI RIMESSAGGI/CANTIERI

Strada interna aperta all'uso pubblico compresa fra la radice del Molo di Sopraflutto e la Banchina GIARRIZZO, parallela a via Duca del Mare di Riposto (in corrispondenza del tratto compreso fra il civico 61 e lo sbocco di via Fratelli Rosselli) così come risultante a seguito delle concessioni ivi assentite dalla Regione Siciliana.

PT.3. AREE OPERATIVE

Sono considerate aree operative le seguenti aree portuali:

- a) il ciglio di tutte le banchine portuali per una larghezza di almeno 5 metri ed eventualmente superiore in funzione dello spazio effettivamente impiegato nelle operazioni e nelle attività portuali in corso. La larghezza minima di tale area è segnalata sulle banchine Arcidiacono, Calabretta e Puglionisi con apposita segnaletica orizzontale di colore giallo e dissuasori metallici ad "U" di colore bianco e rosso.
- b) aree assentite in concessione per i distributori fissi di carburante o comunque impiegate per il rifornimento di unità navali (anche a mezzo autobotte);
- c) aree impiegate per il rimessaggio e la cantieristica navale o, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo, per l'alaggio ed il varo di unità navali;
- d) aree interessate dalla movimentazione bordo/terra e terra/bordo di qualsiasi tipo di materiale;
- e) altre aree individuate con appositi provvedimenti dall'Autorità Marittima.

PT.4. CAMMINAMENTO ESTERNO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO

Tratto carrabile compreso tra il muro paraonde e la mantellata esterna del Molo di Sopraflutto del *Porto* con accesso antistante la sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto (via E. Pantano) e termine all'altezza della Banchina Puglionisi.

PT.5. CAMMINAMENTO PEDONALE DEL MURO PARAONDE DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO

Percorso pedonale situato sulla sommità del muro paraonde del Molo di Sopraflutto dalla radice fino all'inizio della Banchina Costanzo.

PT.6. FASCIA DI SOSTA LATERALE DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO

Ai sensi dell'articolo 3 (*Definizioni stradali e di traffico*), co. 1, pt.23, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*), parte della strada compresa fra la carreggiata ed il muro paraonde, in cui sono posizionati gli stalli per la sosta dei veicoli.

PT.7. FERMATA

Così come definita dall'art.157, co.1, lett.b), C.d.S. - D.Lgs. nr.285/92 (*Nuovo Codice della Strada*).

PT.8. MANTELLATA ESTERNA

Barriera frangiflutti dei Moli di Sottoflutto e Sopraflutto del *Porto* di Riposto costituita da blocchi cementizi posizionati in modo irregolare. Sulla mantellata è sempre e comunque vietato l'accesso pubblico.

PT.9. PORTO DI RIPOSTO

Complesso formato dalle opere a terra e dalle acque racchiuse fra i Moli di Sottoflutto e Sopraflutto del *Porto* di Riposto. Per la nomenclatura completa delle banchine si rimanda all'Ordinanza nr.7/2006 ed alla Carta Nautica nr.273.

PT.10. SOSTA

Così come definita dall'art.157, co.1, lett.c), D.Lgs. nr.285/92 (*Nuovo Codice della Strada*).

PT.11. UTENZA PORTUALE

- a) personale e veicoli delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e degli altri Enti pubblici (es. Vigili del Fuoco, ASL, etc...) che, per motivi le finalità istituzionali del proprio Ufficio, ha necessità di accedere al Porto;
- b) personale e veicoli di soccorso e pubblica assistenza che, per motivi le finalità istituzionali del proprio Ufficio, ha necessità di accedere al Porto;
- c) personale dipendente di enti pubblici statali, locali o dei corpi diplomatici che ha necessità di accedere al Porto per ragioni connesse al proprio ufficio;
- d) titolari di tessere di libero accesso nei porti (aventi il simbolo del triangolo blu) in corso di validità rilasciate ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 9.3.1994 con interesse "*per motivi di servizio*";
- e) titolari di imprese portuali (di cui all'articolo 16 della Legge nr.84/94) e relativi dipendenti;
- f) armatori, Comandanti e membri dell'equipaggio delle unità, con riferimento specifico alla banchina di legittimo ormeggio ed al periodo di sosta;**
- g) rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi in relazione all'esercizio delle proprie competenze sindacali;
- h) personale addetto ai servizi portuali (articolo 116 Cod. Nav.) e personale tecnico delle costruzioni navali (articolo 117 Cod. Nav.);
- i) titolari e dipendenti di società concessionarie di aree demaniali site all'interno del *Porto di Riposto*;
- j) agenti raccomandatori marittimi, titolari e dipendenti di agenzie marittime, spedizionieri doganali e relativi ausiliari;

- k) titolari e dipendenti di imprese iscritte nel registro tenuto ai sensi dell'articolo 68 Cod.Nav.

Articolo 3 - Aree Operative

1. All'interno delle *Aree Operative* del *Porto* di Riposto, fatto salvo quanto previsto dal co.2, è vietato l'accesso pedonale e veicolare.

2. L'accesso e la circolazione pedonale sono consentiti all'*utenza portuale* direttamente coinvolta nelle operazioni e nelle attività portuali in corso per il tempo strettamente necessario e previa adozione delle opportune precauzioni. Sulla Banchina Arcidiacono, alle medesime condizioni, l'*utenza portuale* ha facoltà di accedere anche con i veicoli.

3. L'Autorità Marittima ha facoltà di dichiarare temporaneamente *operativa* qualsiasi area del *Porto* e, pertanto, di ivi interdire o limitare l'accesso veicolare e pedonale.

Articolo 4 - Velocità massima

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima dei veicoli all'interno del *Porto di Riposto*, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non può superare i 20 km/h. Si applica integralmente l'articolo 141 "*Velocità*" del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*).

Articolo 4 bis - Divieti

1. In tutte le aree portuali è vietato:

- a) **Lasciare i veicoli in sosta per un tempo superiore a 24 ore;**
- b) **Emettere suoni che possono recare disturbo alla quiete pubblica, compresi i suoni emessi a mezzo di altoparlante, autoradio ed altri apparati di diffusione. Il dispositivo di segnalazione acustica dovrà essere usato con la massima discrezione e solamente ai limiti della sicurezza stradale. La segnalazione dovrà essere la più breve possibile;**
- c) **Fermi restando i divieti previsti dalle presenti disposizioni, nelle altre aree portuali la sosta e la fermata dei veicoli non deve recare intralcio alla circolazione ed il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la manovra;**
- d) **La fermata e sosta dei veicoli è sempre vietata nelle zone adiacenti ai varchi di ingresso;**
- e) **Abbandonare ogni tipo di materiale, compresi i rifiuti in tutto l'ambito portuale.**

Articolo 5 - Circolazione animale (ex art. 3, co. 1, pt.9, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Le persone fisiche legittimate ad accedere in *Porto* hanno facoltà di avere al seguito cani sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. La responsabilità dell'animale ricade sul detentore/accompagnatore dell'animale indipendentemente dalla effettiva proprietà (fatta salva l'eventuale responsabilità solidale del proprietario, qualora differente dal detentore, da stabilire nei modi di Legge).

2. In linea con l'articolo 17 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 e con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6.8.2013 e successive modifiche ed integrazioni, coloro che detengono/accompagnano cani all'interno del *Porto*:

- a) utilizzano sempre il guinzaglio di una misura massima di mt 1,50 ed hanno sempre al seguito, seppur inutilizzata, una museruola, rigida o morbida. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1174, comma 2, del Codice della Navigazione (da €51 a €309);
- b) hanno sempre al seguito, seppur inutilizzati, appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri animali. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'articolo 17 della L.R. citata (da €28 a €173);
- c) rimuovono le deiezioni solide emesse dai propri animali. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'articolo 17 della L.R. citata (da €58 a €173).

TITOLO 2°

MOLO DI SOPRAFLUTTO

CAPO I

ACCESSO E CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Articolo 6 - Accesso veicolare

1. **Salvo norme più restrittive in materia di security portuale**, l'accesso veicolare al Molo di Sopraflutto è consentito:

- a) ai veicoli di proprietà di Enti Pubblici di qualsiasi natura o comunque ricompresi nelle categorie di *Utenza portuale* di cui all'articolo 2, co.1, pt.11, lett. a), b), c), d) per ragioni connesse al servizio pubblico erogato, previo accreditamento delle targhe per l'apertura automatica della sbarra di accesso con le modalità di cui all'articolo 9;
- b) ai veicoli di proprietà di tutta l'*utenza portuale* non indicata alla lettera a) specificamente autorizzata con le modalità di cui al presente Capo.

2. L'accesso al *camminamento esterno* è consentito ai veicoli di cui al comma 1, lett.a) od a quelli all'uopo espressamente autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto.

Articolo 7 - Rilascio delle autorizzazioni all'accesso veicolare

1. L'autorizzazione all'accesso nel *Porto* è rilasciata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto mediante l'accreditamento delle targhe al sistema di controllo con le modalità di cui al presente articolo.

L'autorizzazione all'accesso, che prevede l'emissione di un *pass*, ha la validità di due anni solari con scadenza al 31 dicembre. Il permesso rilasciato da questa Autorità Marittima è utilizzato sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione, conservato a bordo del veicolo in originale ed esposto sul parabrezza durante la permanenza in Porto. I titolari delle autorizzazioni sono responsabili della custodia del pass, hanno il divieto di produrne copia cartacea e in caso di furto od appropriazione indebita ne fanno denuncia tempestiva nei modi di Legge.

Il veicolo autorizzato può accedere al molo di sopraflutto solo se condotto dal titolare dell'autorizzazione o, per le società, dai dipendenti con regolare contratto di lavoro.

2. L'accesso avviene esclusivamente nella banchina di interesse in relazione alla categoria di *utenza portuale* di appartenenza ed all'operazione od attività portuale per cui è necessario accedere.

3. L'Autorizzazione di cui al comma 1 è concessa all'*utenza portuale* per un massimo di due veicoli di proprietà o di proprietà di un familiare e, nel caso di società, per tutti i veicoli societari, previa presentazione di apposita istanza in bollo come da fac-simile (**allegato 4**), corredata dalla seguente documentazione:

- a) Titolo attestante la legittima appartenenza ad una delle categorie dell'*utenza portuale* (se i relativi dati non siano dichiarati nella presente istanza);
- b) Carta di circolazione e documentazione assicurativa di ogni veicolo per cui si richiede l'autorizzazione. Per i veicoli impiegati per il trasporto di prodotti ittici ed alimentari è prodotta anche la documentazione sanitaria abilitante al trasporto;
- c) Per le società, elenco degli autisti autorizzati con relativi dati anagrafici;
- d) Per gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita, in conformità all'art. 5, comma 2 del D.M. 10.11.2011, copia dell'avvenuta registrazione all'apposita sezione dedicata ai sensi dell'art. 59 del Reg. (CE) 1224/09, tramite il portale www.politicheagricole.gov.it, secondo le modalità individuate nell'allegato "A" del presente decreto.

4. Verrà rilasciato un singolo *pass* per ogni targa autorizzata.

5. La perdita di qualsiasi requisito previsto dalla presente ordinanza ovvero delle motivazioni poste a sostegno della determinazione al rilascio del permesso stesso, comportano la automatica decadenza dell'autorizzazione; la quale è, altresì, revocabile, con provvedimento motivato dall'Autorità Marittima, per illecito o irregolare uso del permesso da parte dei rispettivi titolari e per grave reiterata inosservanza delle norme previste nel presente capo.

6. L'utilizzo dei contrassegni presuppone conoscenza integrale dei potenziali pericoli derivanti dalle attività portuali e dalle norme di circolazione portuale con conseguente manleva da ogni responsabilità per l'Autorità Marittima concedente ivi compresi per eventuali furti o danneggiamenti che i veicoli possano subire durante la temporanea sosta.

7. Allo scadere dell'autorizzazione le targhe accreditate verranno cancellate dal sistema e non sarà possibile accedere in ambito portuale fino al rilascio di un nuovo permesso di accesso con le modalità di cui al comma 3.

Articolo 8 – Accesso temporaneo/saltuario

1. L'*utenza portuale* (articolo 2, co.1, pt.11) che ha necessità di accesso veicolare al Molo di Sopraflutto del Porto di Riposto per periodi inferiori a 2 anni ha facoltà di richiedere

l'accreditamento temporaneo della targa del veicolo ed il rilascio del pass di cui all'allegato 3.

2. Ai fini dell'accesso temporaneo saltuario sono trasmessi all'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto i documenti di cui all'articolo 7, co. 3, con almeno 24 ore di anticipo corredati dalla istanza di cui all'allegato 4. L'autorizzazione è rilasciata per il periodo connesso all'interesse legittimo descritto nella istanza di autorizzazione.

3. L'ingresso in Porto delle autobotti che devono effettuare rifornimenti ad unità ormeggiate è implicito nel rilascio della autorizzazione al bunkeraggio rilasciata a norma dell'articolo 7 del relativo Regolamento approvato con Ordinanza nr.19/2016 e non necessità di ulteriori adempimenti a **condizione che siano in possesso di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente per il trasporto delle merci pericolose.**

4. Nel caso di ormeggio di unità navali idonee all'imbarco di veicoli (c.d. Ro-Ro), il titolo di viaggio legittima l'accesso ed il transito veicolare dal Porto ai fini dell'imbarco/sbarco. All'uopo è responsabilità dell'armatore e del Comando di bordo dell'unità navale comunicare le targhe dei veicoli da accreditare prima della partenza.

5. In casi straordinari l'Autorità Marittima può consentire l'accesso in porto e nella parte carrabile del *camminamento esterno*, di chi ha legittimo interesse, senza preventivo accreditamento nel sistema e senza il rilascio di pass. In tali casi l'accesso avviene solo per il tempo strettamente necessario, con divieto di sosta all'interno del Porto, previa compilazione da parte dell'interessato dell'apposita istanza come in allegato 4.

Articolo 9 - Disposizioni per l'accesso in Porto dei veicoli di Enti e dipendenti pubblici

1. L'utenza portuale di cui all'articolo 2, co.1, pt.11, lett. a), b), c) trasmette all'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto l'elenco delle targhe dei veicoli di proprietà dell'Amministrazione ai fini dell'accreditamento permanente nel sistema. L'Amministrazione proprietaria del mezzo ha l'onere di comunicare senza ritardo ogni variazione dei dati.

2. I titolari delle tessere di libero accesso nei porti (aventi il simbolo del triangolo blu) in corso di validità rilasciate ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 9.3.1994, se hanno interesse "*per motivi di servizio*" ad accedere al Molo di Sopraflutto comunicano la targa all'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto. La tessera è esposta sul parabrezza del veicolo durante la circolazione e la sosta all'interno del Porto. L'accreditamento della targa nel sistema, al pari della tessera, ha validità annuale.

Articolo 10 - Aree di sosta

1. La sosta (art.157, co.1, lett. c), D.Lgs. nr.285/92) nel Molo di Sopraflutto è consentita esclusivamente all'interno della *fascia di sosta laterale* adiacente al muro delle banchine Calabretta e Puglionisi.

2. Possono utilizzare le aree di sosta esclusivamente i veicoli di cui all'articolo 6 con esclusione di quelli che accedono ai fini dell'imbarco su unità Ro-Ro ai sensi dell'articolo 8, co.4.

Articolo 11 – Norme di circolazione

1. Sulle banchine Arcidiacono, Calabretta e Puglionisi vige il doppio senso di marcia dei veicoli con divieto di sorpasso. I veicoli in uscita dal Porto, nel punto di intersezione della Banchina Arcidiacono con via Duca del Mare/Lungomare Pantano, rispettano l'obbligo di *fermarsi e dare precedenza* (c.d. STOP – art.107 D.P.R. nr. 495/92).

2. Sulla banchina Costanzo vige il senso di marcia unico alternato con precedenza ai veicoli in uscita.

Articolo 11 bis – Sistema di controllo degli accessi

1. Il sistema di controllo degli accessi installato alle radice del Molo di Sopraflutto gestisce in maniera automatizzata l'accesso dei veicoli attraverso l'accreditamento targhe. In caso di malfunzionamento del predetto sistema l'*utenza portuale* deve rivolgersi a questa Autorità Marittima, evitando qualsiasi forzatura delle sbarre di ostruzione. Chiunque danneggi o manometta qualsiasi parte del sistema sarà punito a norma di legge.

CAPO II

ACCESSO PEDONALE

Articolo 12 - Aree ad accesso pedonale libero al Molo di Sopraflutto

1. Ad eccezione delle *aree operative* di cui all'articolo 2, co.1, pt.3 e delle aree interdette all'uso pubblico, l'accesso pedonale alle Banchine Arcidiacono, Calabretta e Puglionisi è libero. Fino al completamento del percorso pedonale delimitato, i pedoni camminano a ridosso e parallelamente all'area operativa del ciglio banchina, fermo restando il divieto di cui all'articolo 3, co.1.

2. I pedoni non facenti parte dell'*utenza portuale* non intralciano e si mantengono a distanza di sicurezza da tutte le operazioni ed attività portuali in corso, anche se queste avvengono fuori dalle aree operative.

3. La circolazione pedonale in ambito portuale è a rischio e pericolo degli interessati.

Articolo 13 - Accesso pedonale alla Banchina Costanzo

1. L'accesso pedonale alla Banchina Costanzo del Molo di Sopraflutto, **quando è ormeggiata qualsiasi tipologia di unità, è limitato esclusivamente:**

- a) ai proprietari ed agli autisti dei veicoli autorizzati all'accesso di cui all'articolo 6 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, in relazione alla banchina di legittimo interesse in funzione dell'operazione da svolgere;
- b) all'equipaggio ed ai passeggeri delle unità ivi ormeggiate con al seguito idoneo titolo di viaggio o dei quali è stata debitamente informata l'Autorità Marittima all'arrivo dell'unità nelle forme previste dal Codice della Navigazione e dalle norme vigenti.

CAPO III

REGIME IN CASO DI ALLERTA METEO

Articolo 14 - Precauzioni in caso di particolari fenomeni metereologici

1. In vigenza di situazioni di elevata criticità ed emergenza connessi alle condizioni metereologiche segnalate mediante *allerta meteo* (all'articolo 2, co.1, pt.1) da parte delle Autorità competenti o comunque in caso di tracimazione di acqua marina dalla mantellata esterna al Porto, tutti gli accessi veicolari e pedonali, la sosta e la *fermata* al Molo di Sopraflutto sono sospesi. I veicoli in sosta all'interno del Porto sono rimossi senza ritardo.

2. Il divieto di cui al comma 1 vige anche, nelle ore notturne, in caso di malfunzionamento o assenza dell'impianto di illuminazione nelle aree non illuminate e, in generale, nei casi di scarsa visibilità.

3. Nel caso di cui al comma 1 è comunque consentito l'accesso all'utenza portuale di cui all'articolo 2, co.1, pt.11, lett. a), b), c), d) per le finalità istituzionali connesse al proprio Ufficio. Le altre categorie dell'*utenza portuale* hanno parimenti facoltà di accesso per il tempo necessario alla messa in sicurezza delle unità od alla rimozione dei veicoli.

In tali casi sono adottate tutte le cautele del caso ed è richiesta preventivamente la necessaria assistenza. Il transito dei veicoli avviene alla massima distanza possibile dal ciglio banchina.

4. Tutti coloro che accedono al *Porto* e che vi lasciano i veicoli in sosta, in ogni tempo ed a qualsiasi titolo, si informano preventivamente sulle previsioni metereologiche locali e su eventuali allerta meteo.

TITOLO 3°

AREA DEI RIMESSAGGI/CANTIERI

CAPO I

ACCESSO E CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

Articolo 15 - Accesso e viabilità

1. L'accesso, la *fermata* e la circolazione veicolare e pedonale all'interno della *area dei rimessaggi/cantieri* è consentita:

- a) All'*utenza portuale*, ai proprietari/utilizzatori di unità per il varo/alaggio e per l'accesso ai pontili/rimessaggi/cantieri ivi presenti senza preventiva autorizzazione;
- b) ai titolari di autorizzazione alla sosta veicolare nell'area di cui all'articolo seguente.

Articolo 16 – Sosta e Fermata dei veicoli

1. La sosta dei veicoli nell'*area dei rimessaggi/cantieri* è consentita esclusivamente nell'area a ridosso **dei caseggiati lungo la strada interna parallela a Via Duca del Mare, nonché, esclusivamente a pettine, nell'area compresa tra i due manufatti situati alla radice del Molo di Sopraflutto subito prima delle sbarre di ostruzione**, ai veicoli muniti di autorizzazione rilasciata con le modalità di cui all'articolo 7, contrassegnata dalla dicitura "**RIMESSAGGI/CANTIERI**". Tali *pass* non permettono l'accesso al Molo di Sopraflutto e le relative targhe non sono accreditate nel sistema per l'apertura delle sbarre di accesso alle altre banchine portuali.

2. Hanno facoltà di richiedere l'autorizzazione per la sosta di cui al comma 1 le categorie di *utenza portuale* di cui alle lettere *f)*, *h)*, *i)* e *k)* dell'articolo 2, co.1, pt.11.

Le società concessionarie hanno facoltà di richiedere **nr. 2 pass aggiuntivi**, non associati ad un veicolo specifico, da mettere temporaneamente a disposizione dei propri clienti. Tali *pass* sono custoditi ed utilizzati sotto la responsabilità del titolare della società richiedente e apposti, in originale, sui veicoli dei clienti esclusivamente per il tempo in cui sono fisicamente presenti all'interno dell'area in concessione.

3. La *fermata* dei veicoli nell'area dei rimessaggi/cantieri è consentita a chiunque per la movimentazione dei natanti all'interno dello scalo di alaggio pubblico con presenza costante del conducente a bordo od in prossimità del veicolo.

4. È fatta salva la facoltà di sosta e fermata ai veicoli di proprietà di Enti Pubblici di qualsiasi natura o comunque ricompresi nelle categorie di *utenza portuale* di cui all'articolo 2, co.1, pt.11, lett. a), b), c), d) per ragioni connesse al servizio pubblico erogato.

Articolo 17 – Alaggio/varo/sosta dei natanti dell'area dei rimessaggi/cantieri

1. Tutti i corridoi di collegamento al mare presenti nell'*area dei rimessaggi/cantieri* e non assentiti in concessione possono essere impiegati per l'alaggio/varo dei natanti in maniera libera.

2. Nell'area sita al termine dell'*area dei rimessaggi/cantieri*, posta in corrispondenza dello scalo di alaggio previsto nel vigente Piano Regolatore Portuale, è possibile sostare temporaneamente con i natanti ed i rispettivi carrelli previo inoltro della dichiarazione di cui all'**allegato 5** all'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto. L'uso di tale area è pubblico, gratuito e senza possibilità per alcuno di vantare diritti esclusivi. La sosta dei natanti è possibile in funzione della posti disponibili al momento dell'arrivo dell'unità.

3. La sosta dei natanti avviene a "lisca di pesce" garantendo comunque due corridoi liberi sino al mare per l'alaggio/varo e la movimentazione e senza intralciare la strada parallela al mare che attraversa tutta l'*area dei rimessaggi/cantieri*.

TITOLO 4°

PRIMO BACINO

Articolo 18 – Accesso e circolazione *veicolare e pedonale*

1. Le aree a terra ed il relativo specchio acqueo del Primo Bacino del *Porto* di Riposto, alla data di emanazione della presente Ordinanza, sono interdette all'uso pubblico giusta Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo nr. **30/2017**.

Articolo 19 - *Autorizzazione alla pesca sportiva con lenza fissa all'interno del Primo Bacino ai sensi dell'articolo 79 del Codice della Navigazione.*

1. Le aree a terra ed il relativo specchio acqueo del Primo Bacino del *Porto* di Riposto, alla data di emanazione della presente Ordinanza, sono interdette all'uso pubblico giusta Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo nr. **30/2017**.

TITOLO 5°

NORME FINALI

Articolo 20 - Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente ma è resa integralmente esecutiva dal giorno successivo all'istallazione della segnaletica prevista dal Codice della Strada. Il completamento dell'istallazione della segnaletica è reso noto dall'Autorità Marittima. I precetti già segnalati con idonea segnaletica sono immediatamente esecutivi.

2. Tutte le autorizzazioni rilasciate nell'anno 2018 avranno validità fino al 31.12.2019. Le autorizzazioni convalidate fino al 31.12.2018 dovranno essere rinnovate con le modalità previste dall'art. 7.

Articolo 21 – Abrogazioni e sanzioni

1. Le seguenti Ordinanze sono abrogate ed ogni riferimento alle stesse si intende rivolto alla presente:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ➤ n.01/87 del 28/01/1987; | ➤ n.33/00 del 30/11/2000; |
| ➤ n.08/88 del 24/05/1988; | ➤ n.02/02 del 14/03/2002; |
| ➤ n.17/88 del 22/09/1988; | ➤ n.23/08 del 30/10/2008. |

2. La violazione delle norme contenute nella presente Ordinanza è punita a norma di Legge.

Riposto, lì 28 luglio 2016

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E
COMANDANTE DEL PORTO DI RIPOSTO

Tenente di Vascello (CP)
Luca PROVENZANO

Documento firmato digitalmente
(D.Lgs.nr.82/2005)

ALLEGATO 2 – PASS BIENNALE

2|9|0|C|1|C|0|0|6|9|



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

CAPITANERIA DI PORTO

di

.....

MACCHINE PRIVATE

Empty rectangular box for drawing or photograph.

Proprietario

ARGA

Autista

per delega del Comandante del Porto

ALLEGATO 3 – PASS TEMPORANEO



9|0|c|1|c|0|0|6|2|

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI

PERMESSO DI ACCESSO AL PORTO PER AUTOVETTURE

N. Varco N.

Auto Targata N. Marca

al
(con e nome del conducente)

Ditta

Motivi dell'accesso al Porto

Merce carica Quintali

Caricatore Destinazione

Valida il giorno

..... li

per delega del Comandante del Porto

Marca da Bollo

ALLEGATO 4 – RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO IN PORTO

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI RIPOSTO
U.O. TECNICA

Io sottoscritto _____ nato il
_____ a _____ e residente a
_____ in via _____

cell. _____, e-mail/PEC _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi Speciali vigenti in materia (Art. 76, DPR n. 445 del 28.12.2000 - Art. 483 Codice Penale)

DICHIARA DI ESSERE

1. ☐ Armatore ☐ Comandante ☐ Membro equipaggio

della unità iscritta al nr. _____ di _____

denominata _____

tipo di unità: _____ ;

2. ☐ Rappresentante ☐ Dipendente

della Società _____

che esercita l'attività di _____

- nr. della concessione demaniale _____ (se esistente);
- iscrizione al reg ex art. 68 Cod. Nav. nr. _____ in data _____ (se necessario);
- iscrizione all'albo _____ (se necessario).

3. ☐ Altra categoria di utenza portuale (art. 2 Pt. 11)

Specificare: _____

CHIEDE

L'autorizzazione all'accesso ed alla sosta nel Porto di Riposto ed il rilascio del previsto pass per il veicolo/i e per le zone di seguito indicate:

VEICOLO	Marca e modello _____
	Targa: _____
	(per le società, se la richiesta è per più di 2 veicoli, allegare elenco esaustivo)

PERIODO	☐ Biennale ☐ Temporanea dal giorno _____ al giorno _____ ☐ Esclusivamente per il giorno _____
ZONA	☐ Molo di sopraflutto ☐ Bacino peschereccio ☐ B.na Costanzo ☐ Zona Rimessaggi/Cantieri ☐ Emissione di nr. 2 pass aggiuntivi per clienti

DICHIARA

1. di essere consapevole che l'accesso veicolare al Porto può avvenire solo per i motivi che ne danno diritto indicati nella presente istanza e nella specifica banchina di interesse;
2. di essere consapevole che il veicolo potrà accedere in Porto solo se condotto dalla persona fisica che ha richiesto l'autorizzazione o, in caso di società, da un dipendente che possa condurre i/il veicoli/o);
3. di essere consapevole dell'obbligo di riconsegnare il pass alla cessazione del titolo che legittima l'accesso in porto;
4. di essere consapevole della sanzione prevista in caso di accesso al Porto per motivi non indicati nella presente istanza o in caso di uso difforme del pass;
5. di aver preso visione dell'ordinanza nr. 25/2016 come emendata;
6. di essere in possesso di patente di guida in corso di validità e nel caso di società si dichiara che i dipendenti/autisti sono in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.

ALLEGA

(Barrare le caselle)

- ☐ Titolo attestante l'appartenenza alla categoria di utenza portuale indicata se i relativi dati non sono dichiarati nella presente istanza (ad esempio Estratto ruolino in caso di equipaggio, ect...).
- ☐ Carta di circolazione e documentazione assicurativa di ogni veicolo per cui si richiede l'autorizzazione.
- ☐ Documentazione sanitaria abilitante al trasporto di prodotti alimentari.
- ☐ Registrazione al sito delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.
- ☐ Elenco dei veicoli per cui si richiede l'autorizzazione compreso di modello e targa (per le società).
- ☐ Elenco autisti da autorizzare con relativi dati anagrafici (per le società).

Riposto, lì _____

Il Richiedente

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI RIPOSTO

La presente istanza è stata sottoscritta in mia presenza dal richiedente, riconosciuto nei modi di Legge e risulta completa

IL FUNZIONARIO

AUTORIZZAZIONE NR. _____ / _____

Si autorizza.

Riposto, lì _____

IL COMANDANTE

ALLEGATO 5 – DICHIARAZIONE PER SOSTA NATANTE NELLA SPIAGGETTA SITA AL
TERMINE DELL'AREA DEI RIMESSAGGI/CANTIERI

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI RIPOSTO
U.O. TECNICA

Io sottoscritto _____ nato il
_____ a _____ e residente a
_____ in via _____
cell. _____, telefono fisso _____ ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità
negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi Speciali vigenti in materia
(Art. 76, DPR n. 445 del 28.12.2000 - Art. 483 Codice Penale), al fine di essere legittimato alla
sosta temporanea di un rimorchio per il trasporto di natante a remi o del natante stesso presso lo
scalo di alaggio pubblico presente all'interno del porto di Riposto

DICHIARA

- ✓ Di essere il proprietario e l'utilizzatore esclusivo del natante da diporto/pesca iscritto al nr.
_____ in legno/vetroresina/_____ (altro materiale) di colore
_____ della lunghezza di metri _____ munito di motore
fuoribordo/entro bordo di cui si allega rilievo fotografico;
- ✓ Di essere a conoscenza delle norme contenute nell'Ordinanza nr. 25/2016, nella sua versione
più aggiornata, dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto che regolano l'uso degli spazi
ricadenti nell'arenile interno al porto di Riposto, nello specifico che l'uso di tale area è
pubblico, gratuito e senza possibilità per alcuno di vantare diritti esclusivi.
- ✓ Di manlevare la Pubblica Amministrazione per i danni che potrebbe subire il natante in sosta
presso lo scalo di alaggio e per quelli che potrebbero subire terzi nel corso della medesima
sosta nell'eventualità di un qualsiasi infortunio o sinistro, qualunque sia la durata, il suo esito e
le relative conseguenze, nel modo più ampio per sé e per i terzi, per i successori ed aventi
causa a qualsiasi titolo, per qualsiasi obbligazione inerente compensi di alcun genere a titolo
di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ect... ed anche qualora il danno derivi
dall'inosservanza dei terzi delle condizioni dettate con l'Ordinanza sopra citata.

Riposto, lì _____

Il Dichiarante

Marca da Bollo

ALLEGATO 4 – RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO IN PORTO

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI RIPOSTO
U.O. TECNICA

Io sottoscritto _____ nato il
_____ a _____ e residente a
_____ in via _____
cell. _____, e-mail/PEC _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi Speciali vigenti in materia (Art. 76, DPR n. 445 del 28.12.2000 - Art. 483 Codice Penale)

DICHIARA DI ESSERE

1.

☐ Armatore

☐ Comandante

☐ Membro equipaggio

della unità iscritta al nr. _____ di _____
denominata _____
tipo di unità: _____ ;

2.

☐ Rappresentante

☐ Dipendente

della Società _____
che esercita l'attività di _____

- nr. della concessione demaniale _____ (se esistente);
- iscrizione al reg ex art. 68 Cod. Nav. nr. _____ in data _____ (se necessario);
- iscrizione all'albo _____ (se necessario).

3.

☐ Altra categoria di utenza portuale (art. 2 Pt. 11)

Specificare: _____

CHIEDE

L'autorizzazione all'accesso ed alla sosta nel Porto di Riposto ed il rilascio del previsto pass per il veicolo/i e per le zone di seguito indicate:

VEICOLO	Marca e modello _____
	Targa: _____
	(per le società, se la richiesta è per più di 2 veicoli, allegare elenco esaustivo)

PERIODO	☐ Biennale ☐ Temporanea dal giorno _____ al giorno _____ ☐ Esclusivamente per il giorno _____
ZONA	☐ Molo di sopraflutto ☐ Bacino peschereccio ☐ B.na Costanzo ☐ Zona Rimessaggi/Cantieri ☐ Emissione di nr. 2 pass aggiuntivi per clienti

DICHIARA

1. di essere consapevole che l'accesso veicolare al Porto può avvenire solo per i motivi che ne danno diritto indicati nella presente istanza e nella specifica banchina di interesse;
2. di essere consapevole che il veicolo potrà accedere in Porto solo se condotto dalla persona fisica che ha richiesto l'autorizzazione o, in caso di società, da un dipendente che possa condurre i/il veicoli/o);
3. di essere consapevole dell'obbligo di riconsegnare il pass alla cessazione del titolo che legittima l'accesso in porto;
4. di essere consapevole della sanzione prevista in caso di accesso al Porto per motivi non indicati nella presente istanza o in caso di uso difforme del pass;
5. di aver preso visione dell'ordinanza nr. 25/2016 come emendata;
6. di essere in possesso di patente di guida in corso di validità e nel caso di società si dichiara che i dipendenti/autisti sono in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.

ALLEGA

(Barrare le caselle)

- ☐ Titolo attestante l'appartenenza alla categoria di utenza portuale indicata se i relativi dati non sono dichiarati nella presente istanza (ad esempio Estratto ruolino in caso di equipaggio, ect...).
- ☐ Carta di circolazione e documentazione assicurativa di ogni veicolo per cui si richiede l'autorizzazione.
- ☐ Documentazione sanitaria abilitante al trasporto di prodotti alimentari.
- ☐ Registrazione al sito delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.
- ☐ Elenco dei veicoli per cui si richiede l'autorizzazione compreso di modello e targa (per le società).
- ☐ Elenco autisti da autorizzare con relativi dati anagrafici (per le società).

Riposto, lì _____

Il Richiedente

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI RIPOSTO

La presente istanza è stata sottoscritta in mia presenza dal richiedente, riconosciuto nei modi di Legge e risulta completa

IL FUNZIONARIO

AUTORIZZAZIONE NR. _____ / _____

Si autorizza.

Riposto, lì _____

IL COMANDANTE

ALLEGATO 5 – DICHIARAZIONE PER SOSTA NATANTE NELLA SPIAGGETTA SITA AL
TERMINE DELL'AREA DEI RIMESSAGGI/CANTIERI

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI RIPOSTO
U.O. TECNICA

Io sottoscritto _____ nato il
_____ a _____ e residente a
_____ in via _____
cell. _____, telefono fisso _____ ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità
negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi Speciali vigenti in materia (Art.
76, DPR n. 445 del 28.12.2000 - Art. 483 Codice Penale), al fine di essere legittimato alla sosta
temporanea di un rimorchio per il trasporto di natante a remi o del natante stesso presso lo scalo di
alaggio pubblico presente all'interno del porto di Riposto

DICHIARA

- ✓ Di essere il proprietario e l'utilizzatore esclusivo del natante da diporto/pesca iscritto al nr.
_____ in legno/vetroresina/_____ (altro materiale) di colore
_____ della lunghezza di metri _____ munito di motore
fuoribordo/entro bordo di cui si allega rilievo fotografico;
- ✓ Di essere a conoscenza delle norme contenute nell'Ordinanza nr. 25/2016, nella sua versione
più aggiornata, dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto che regolano l'uso degli spazi
ricadenti nell'arenile interno al porto di Riposto, nello specifico che l'uso di tale area è pubblico,
gratuito e senza possibilità per alcuno di vantare diritti esclusivi.
- ✓ Di manlevare la Pubblica Amministrazione per i danni che potrebbe subire il natante in sosta
presso lo scalo di alaggio e per quelli che potrebbero subire terzi nel corso della medesima
sosta nell'eventualità di un qualsiasi infortunio o sinistro, qualunque sia la durata, il suo esito e
le relative conseguenze, nel modo più ampio per sé e per i terzi, per i successori ed aventi causa
a qualsiasi titolo, per qualsiasi obbligazione inerente compensi di alcun genere a titolo di
risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ect... ed anche qualora il danno derivi dall'inosservanza
dei terzi delle condizioni dettate con l'Ordinanza sopra citata.

Riposto, lì _____

Il Dichiarante

Spazio riservato all'Autorità Marittima

Capitaneria di Porto di Catania

Ricevuta il giorno _____ Prot. n° _____

Bollo

€ 10.33

Comunicazione di inizio attività nell'ambito demaniale marittimo ricadente nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Catania con esclusione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Catania.

**Alla Capitaneria di Porto
di Catania
Sezione Tecnica**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____
a _____ (_____) e residente a _____ in
via _____ al n° _____, recapito telefonico/fax _____
in qualità di Amministratore/Titolare della Società/Ditta _____
_____ P.IVA./C.F. _____ avente sede legale
in _____ in via _____ n° _____

COMUNICA

ai sensi dell'ordinanza n° 16/2004 in data 03.03.2004 di codesta Capitaneria di Porto l'inizio della/e
sottoriportata/e attività

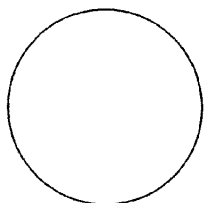
che verrà/verranno svolta/e nell'ambito del demanio marittimo ricadente nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Catania, con esclusione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Catania.

DICHIARA

1. Di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti previsti per esercitare la/le sopradde/ta/e attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241 come modificato dall'art. 2 della Legge 24 dicembre 1993, n° 537;
2. Di essere consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445.

Catania, _____

Firma del dichiarante



Visto: l'Autorità Marittima

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ai sensi dell'art.46 DPR 28 dicembre 2000, n°445)

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
 residente a _____ in Via _____ n. _____ consapevole delle sanzioni penali
 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n°445.

Dichiaro

(segnare con una x ciò che interessa)

- ☐ di essere nato a _____ il _____
- ☐ di essere residente a _____ via _____ n. _____
- ☐ di essere cittadino italiano (oppure) _____
- ☐ che il numero di codice fiscale/partita iva è il seguente _____
- ☐ di non avere riportato condanne penali
- ☐ di essere celibe /nubile/libero di stato/coniugato con /vedovo/a _____
- ☐ che lo stato di famiglia è composto, oltre che da me, dalle seguenti persone: _____
- ☐ di essere iscritto nei Registri della CC.II.AA. di _____ al n° _____
- ☐ di avere assolto agli obblighi contributivi nei confronti di _____ (INPS, INAIL,), per il periodo _____ avendo versato € _____
- ☐ di essere il legale rappresentante di _____ (società, cooperativa, associazione, ecc.)
- ☐ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art.10 della Legge 31/12/96 n°675, che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

Luogo, data _____

 _____ (1)
 firma per esteso del dichiarante
Nota

(1) La certificazione deve essere sottoscritta innanzi alla persona addetta a ricevere la stessa. In caso contrario dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.